

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila (AQ)

prot.procura.laquila@giustiziacert.it

Al Gruppo Carabinieri Forestale – L'Aquila

faq42579@pec.carabinieri.it

**Al Comando carabinieri Tutela per l'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico**

nopecdo@carabinieri.it

Al Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare

dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

Esposto su danni ad habitat prioritario di interesse dell'Unione Europea nel territorio della Zona Speciale di Conservazione IT7110086 "Doline di Ocre" (località Fossa di Monticchio, Comuni di Ocre – AQ e di L'Aquila)

In data 15/11/2020 si è venuti a conoscenza diretta di gravi danni all'ambiente accertati in località Fossa di Monticchio, in territorio dei Comuni di Ocre (AQ) e di L'Aquila, ove è in corso un'esercitazione militare del 9° Reggimento Alpini di L'Aquila. In particolare, si è osservato che il transito degli automezzi pesanti sulle delicate praterie ha prodotto gravi danni al suolo, alle piante erbacee ed in generale agli habitat e all'ecosistema di un'ampia area con superficie pari ad alcuni ettari.

L'ecosistema dell'area corrisponde all'habitat prioritario protetto dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43/CEE *Habitat*, aggiornata con Dir. 2006/105/CE, n. 6210* (*praterie xerofitiche dei Festuco-Brometalia*), che si trova già in stato di conservazione "inadeguato" in base al Rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali (ISPRA) n. 194/2014 (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/specie-e-habitat-di-interesse-comunitario-in-italia-distribuzione-stato-di-conservazione-e-trend>) e addirittura "cattivo e in peggioramento" in base al più aggiornato IV Rapporto dell'Italia alla Commissione Europea del 2020 (<http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads>). Si noti che la realizzazione di interventi o la messa in atto di condotte che comportino una qualche incidenza su di un habitat che si trovi già in stato di conservazione inadeguato o cattivo

(pertanto con elevata fragilità ecologica), tanto più se con tendenza in peggioramento, può comprometterne certamente lo stato di conservazione.

Considerato che i fatti esposti si sono verificati nel territorio del sito protetto a livello europeo denominato Zona Speciale di Conservazione IT7110086 “Doline di Ocre” e che non risulta si stata espletata la richiesta procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (obbligatoria per ogni attività da compiere nelle aree della Rete Europea Natura 2000, in base a quanto previsto dall’art. 6, c. 3, della Dir. 92/43/CEE e dal relativo art. 5, c. 10 del D.P.R. n. 357/1997, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003), si chiede di sapere se nei fatti ivi evidenziati, e in particolare nel danneggiamento del suolo e nel deterioramento dello stato di conservazione del precitato habitat di interesse UE, non possa ravvisarsi la violazione, tra le altre, delle seguenti norme:

- 1) C. p., art. 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), che vieta la distruzione o il deterioramento (compromettendone lo stato di conservazione) di un habitat protetto a livello UE all’interno di un sito protetto a livello UE;
- 2) C. p., art. 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente), che punisce fatti colposi dai quali possa derivare anche solo il pericolo di una compromissione o di un deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna;
- 3) D. Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1 e 1-bis (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20) (opere eseguite in assenza di autorizzazione, cioè di autorizzazione paesaggistica e di dichiarazione di incidenza ambientale non significativa, obbligatoria per tutte le aree della Rete Europea Natura 2000); anche nel caso che l’Amministrazione della Regione Abruzzo abbia rilasciato la dichiarazione di incidenza ambientale non significativa, tale “autorizzazione” sarebbe comunque da ritenersi palesemente illegittima, in quanto la procedura autorizzativa prevista dall’art. 6, c. 4, della Dir. 92/43/CEE (e dal relativo art. 5, c. 10 del D.P.R. n. 357/1997, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003) nel caso di incidenza significativa su habitat o specie indicati come “prioritari” negli Allegati I e II alla Direttiva UE Habitat è particolarmente aggravata, in quanto per autorizzare la realizzazione dell’attività possono essere adottate soltanto “considerazioni connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica” o anche, ma in questo caso previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione Europea, “altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”, situazioni chiaramente al di fuori delle motivazioni dell’intervento in corso.
- 4) C. p., art. 635 (danneggiamento aggravato).

Si evidenzia che i fatti in oggetto sono tuttora in corso.

Tanto si espone, perché le Amministrazioni in indirizzo, esperiti gli accertamenti del caso, promuovano le doverose azioni necessarie al fine di interrompere le predette condotte illecite e perseguire penalmente i responsabili per le condotte attuate e per i fatti esposti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, qualora ritenuti utili.

In base a quanto previsto dall’art. 408, comma 2, c.p.p., i sottoscritti chiedono di essere informati in caso di eventuale archiviazione del procedimento.

L'Aquila, 15 novembre 2020